SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 920-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 7 agosto 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1980
(V. *Stampato n.* **603**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Marina Mercantile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 maggio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione in oggetto — che, per l'Italia, va ad aggiungersi alle numerosissime altre stipulate in materia con diversi Paesi — assume una particolare rilevanza ai fini dello sviluppo degli scambi commerciali con il Brasile nonchè dei movimenti di capitali e delle cessioni di tecnologie.

Rispetto ad altri accordi analoghi, questa Convenzione presenta due particolarità. La prima riguarda il livello delle aliquote di ritenute alla fonte che risulta piuttosto elevato, specialmente per quanto riguarda le *royalties*: ciò si giustifica, peraltro, quando si consideri che attualmente il flusso dei redditi in argomento dal Brasile verso l'Italia risulta di gran lunga superiore a quello a senso inverso.

La seconda misura di carattere particolare contenuta nella Convenzione è quella relativa alla concessione — da parte italiana — del cosiddetto *matching credit*, per un ammontare pari al 25 per cento, per i dividendi, gli interessi e le *royalties*. Tale concessione deriva dal fatto che — rientrando il Brasile tra i Paesi in via di sviluppo — si presentava la necessità di non annullare i vantaggi che a quel Paese sarebbero derivati — in termini di investimenti stranieri — dal sacrificio di imposte che si era assunto proprio al fine di incentivare gli investimenti stessi.

La Commissione affari esteri esprime un giudizio complessivamente positivo sulla Convenzione in esame proprio per le ampie prospettive che essa apre ai nostri operatori economici: pertanto raccomanda alla Assemblea di autorizzarne la ratifica.

ORLANDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 3 ottobre 1978.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della predetta Convenzione.